

Appendice al documento dell'Episcopato italiano

“Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli”

I

Nel testo del documento si è fatto cenno a due nuove forme di sostegno alla Chiesa cattolica introdotte dagli accordi di revisione del Concordato, attraverso le quali si esprimeranno il concorso dello Stato democratico-sociale e la libera scelta dei cittadini.

La scelta fatta è profondamente innovativa; è bene quindi, mentre si va preparando un'opportuna opera di informazione in merito, tratteggiare fin d'ora le linee fondamentali delle due forme richiamate. Si tratta di questo:

1. - *Deducibilità dalla base imponibile Irpef, fino alla misura di due milioni, delle offerte indirizzate da persone fisiche all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero.*

Questo primo canale di finanziamento agevolato alla Chiesa cattolica si aprirà il 1° gennaio 1989, come previsto dall'art. 46 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (G.U. Supplemento ordinario del 3 giugno 1985) e dall'art. 10, comma primo, lett. t) del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Sono ammesse a deduzione fiscale, fino all'importo di due milioni annui, le erogazioni liberali fatte dalle persone fisiche a favore dell'Istituto Centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica.

Le offerte fatte nel corso del 1989 potranno esser portate in deduzione nella dichiarazione dei redditi 1989 che dovrà essere presentata entro il 31 maggio 1990. E così di seguito negli anni successivi.

Le modalità secondo le quali tali offerte potranno essere operate, in una o più soluzioni, ai fini della loro deducibilità saranno determinate quanto prima con decreto del Ministro delle Finanze.

L'importo delle offerte sopra indicate verrà esclusivamente destinato dall'Istituto Centrale in favore del sostentamento del clero che opera in servizio delle diocesi italiane, mediante interventi ripartiti tra i singoli Istituti diocesani, che mettano questi in grado di integrare la remunerazione di quei sacerdoti della diocesi ai quali non può essere completamente assicurata la misura loro spettante da parte degli enti presso i quali essi operano.

2. - *Facoltà di determinare liberamente da parte dei cittadini contribuenti la destinazione della quota dello 0,8 per cento del gettito complessivo annuo dell'IRPEF a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.*

Questo secondo canale di finanziamento agevolato alla Chiesa cattolica si aprirà con il 1° gennaio 1990, ai sensi dell'art. 47, comma secondo, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno 1990, da presentare entro il 31 maggio 1991, i cittadini potranno liberamente operare una scelta: lo 0,8 per cento del gettito complessivo dell'IRPEF per l'anno 1990 potrà essere da loro destinato o a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale oppure a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (anch'essi però di grande valore umano e sociale). E così di seguito negli anni successivi.

I modelli 740, 101 e 201 saranno all'uopo muniti di spazi aggiuntivi appositamente riservati all'espressione di tale scelta.

La quota dello 0,8 per cento sarà calcolata non sull'imposta dovuta dalle singole persone, ma sul gettito complessivo IRPEF; in pratica, verranno contate le scelte espresse per l'una e per l'altra destinazione e l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del gettito complessivo verrà ripartito tra lo Stato e la Chiesa cattolica nella proporzione della scelta medesima.

La scelta in favore della Chiesa cattolica comporta:

- a) che la quota dello 0,8 per cento del gettito complessivo IRPEF ad essa destinata dallo Stato sarà devoluta alla Conferenza Episcopale Italiana;
- b) che questa sarà tenuta a ripartire tale quota in vista del perseguimento di tre specifiche finalità: esigenze di culto della popolazione (costruzione di nuove chiese, conservazione o restauro degli edifici di culto e delle strutture pastorali, sostegno all'attività evangelizzatrice, ecc.), interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo, sostentamento del clero cattolico nella misura in cui non vi si sia potuto provvedere attraverso le altre vie.

Tale ripartizione sarà stabilita per ciascun anno dall'Assemblea Generale dei vescovi italiani, tenendo opportunamente conto, tra l'altro, delle situazioni e delle necessità delle singole diocesi, e ne sarà dato annualmente pubblico rendiconto.

II

È bene a questo punto ricordare, per connessione, che nell'ordinamento italiano sono già in atto altre possibilità di deduzione fiscale di offerte fatte in favore di enti anche ecclesiastici, previste non dal Concordato ma da leggi dello Stato. Indichiamo di seguito le due principali:

1. - I titolari di reddito di impresa, siano persone fisiche o persone giuridiche, possono dedurre dalla base imponibile rispettivamente dell'IRPEF o dell'IRPEG le offerte fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto, fino ad un massimo del 2 per cento del loro reddito (art. 65, comma secondo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Questa possibilità di deduzione vale quindi anche per le offerte fatte in favore di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (diocesi, parrocchia, seminario, istituti per il sostentamento del clero, opere o fondazioni ecclesiastiche, istituti religiosi, ecc.), poichè questi perseguono per natura loro finalità di religione e di culto.

2. - Le persone fisiche e le persone giuridiche possono dedurre dal reddito imponibile i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate in favore di organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri, fino alla misura del 2 per cento di detto reddito (artt. 28 e 30 della legge 26 febbraio 1987, N. 49).

Tra queste organizzazioni non governative riconosciute idonee vi è la "Caritas Italiana", avente sede in Roma, via F. Baldelli, n. 41, che è anche ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Si ricordi, inoltre, che queste due possibilità di deduzione sono cumulabili con quelle di derivazione concordataria. Le persone fisiche, dunque, possono portare in deduzione le offerte a favore dell'I.C.S.C. e quelle (fino al 2% del reddito) erogate con riferimento alla legge n. 49 del 1987; se poi sono titolari di reddito di impresa possono portare in deduzione anche le offerte (per un ulteriore 2%) effettuate a favore di enti con finalità di religione e di culto. Le persone giuridiche, infine, possono cumulare quest'ultima possibilità con quella prevista dalla legge n. 49 del 1987.

III

Abbiamo già brevemente richiamato nel testo del documento il significato etico-culturale e il valore democratico di queste disposizioni di legge, attraverso le quali i cittadini italiani possono concorrere al sostegno economico della Chiesa o con risorse proprie, avendone un parziale vantaggio fiscale, oppure decidendo liberamente la destinazione di una modesta quota del gettito fiscale complessivo che perviene annualmente allo Stato.

Vogliamo qui sottolineare l'atteggiamento di libertà e di coraggio con cui la Chiesa in Italia vive questo momento di trasformazione e di sviluppo: la Chiesa ha rinunciato alle precedenti forme di finanziamento diretto da parte dello Stato e ha consapevolmente assunto il rischio dell'affidamento, sotto questo profilo, alle libere scelte dei cittadini, rese possibili o agevolate dallo Stato. Anche questo gesto si inserisce in quello stile di sobrietà e in quella confidenza nella forza del messaggio cristiano, che ab-

biamo richiamato, ed esprime in forma moderna quello spirito di povertà, che deve essere "la gloria e la testimonianza della Chiesa di Cristo" (G.S. 88 a).

Ma proprio perchè le libere scelte dei cittadini, e anzitutto di quelli tra loro che sono anche fedeli, possano consapevolmente esprimersi è importante sviluppare un'azione di corretta e motivata informazione circa le possibilità di apporto alla Chiesa che sono state sopra indicate.

La Conferenza Episcopale Italiana, in spirito di servizio a tutte le diocesi, sta studiando e programmando alcune linee promozionali sia per animare le comunità cristiane sia per informare la più vasta opinione pubblica; esse saranno da tradurre in atto attraverso un'attiva collaborazione soprattutto con le diocesi e con le parrocchie, con le diverse realtà associative e le organizzazioni espressive del mondo cattolico, con gli strumenti della comunicazione sociale di ispirazione cristiana.

Di tutto questo sarà data via via opportuna notizia. Nutriamo il desiderio e la speranza che gli elementi essenziali di queste nuove prospettive possano giungere a tutti i fedeli e che, attraverso fedeli consapevoli e convinti, queste informazioni, implicanti a loro modo anche una dimensione evangelizzatrice, possano raggiungere tante altre persone che guardano o potrebbero guardare con stima e con simpatia alla Chiesa che è in Italia, alle sue opere e alle sue necessità.